

CINQUE CASI DI DIRITTO SOCIETARIO – II EDIZIONE

MORTE DEL SOCIO E

CIRCOLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

WEBINAR – 8 OTTOBRE 2021

Prof. Avv. Matteo De Poli

Studio De Poli per Amici di Adamitullo



«CINQUE CASI DI DIRITTO SOCIETARIO» UNA BREVE PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA

Cinque Casi di Diritto Societario è un'iniziativa ormai giunta alla sua seconda edizione diretta a sostenere Amici di Adamitullo, ente attivo in Etiopia per promuovere il miglioramento dell'istruzione e della qualità della vita dell'omonimo villaggio e del suo vicinato.

N. iscritti: 272

Fondi raccolti da A.d.A. : € 11.100,00

Costi sostenuti da A.d.A.

€ 140,00 + iva (Locandina)

€ 175,98 + iva (upgrade due mesi Zoom
«Webinar»)

Costo complessivo: € 315,98 + iva



INDICE

1. IL CASO E I «VALORI» SOTTESI AL CONTRASTO TRA I SOCI DI TRANSITION S.R.L
2. MORTE DEL SOCIO, TRASFERIMENTO DELLA QUOTA, LIMITAZIONI
3. L'INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO DI TRANSITION
4. RISPOSTA AL QUESITO E «TATTICA» SOCIETARIA
5. DI COSA PARLIAMO VENERDI'?
6. Q&A

IL CASO E I “VALORI” SOTTESI AL CONTRASTO TRA SOCI

IL CASO

- Transition s.r.l.: 4 soci al 25% – Paolo, Gianni, Marco e Andrea. Gli ultimi due sono fratelli –. Nel 2021 muore Paolo e i soci non acconsentono alla continuazione con i suoi eredi. Sorge a quel punto contrasto tra Gianni da una parte – imprenditore molto “liquido” – e Marco e Andrea dall’altra – titolari di un’impresa in difficoltà post-Covid –. Questi ultimi sostengono che è la società che deve rimborsare gli eredi. Gianni si oppone.
- Una disposizione dello statuto di Transition S.r.l. prevede quanto segue: *«Nel caso di morte di un Socio, se gli altri Soci non acconsentono alla continuazione con gli eredi, si procederà con lo scioglimento del rapporto sociale e la liquidazione della quota agli stessi. Agli eredi del Socio defunto spetta il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato. A tal fine, l’Organo Amministrativo procede a determinarlo tenendo conto – qualora siano trascorsi almeno (due) anni dall’inizio dell’attività sociale – anche dell’avviamento. Il rimborso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla morte».*
- Ci si chiede se l’art. 24 dello statuto sociale vada interpretato nel senso che: i) le partecipazioni del *de cuius* possano essere liquidate direttamente dalla società o se debbano essere offerte prioritariamente ai soci; in tale ultimo caso, ii) se i soci che abbiano esercitato il proprio diritto di acquisto sulle partecipazioni del defunto siano titolari del diritto di prelazione anche sull’eventuale inoptato (i.e., le quote di Paolo non acquistate da uno dei residui soci).

I “VALORI” SOTTESI AL CONFLITTO TRA SOCI

- Tesi di Marco e Andrea: tramite la liquidazione della quota attraverso patrimonio societario si preserva l'attuale rapporto di forza tra soci;
- Tesi di Gianni: tramite la liquidazione con denari extra-societari si tutela l'integrità del patrimonio e, eventualmente, anche del capitale sociale.

NB: nella S.p.A. le modalità di rimborso della quota del recedente sono tassative (art. 2427-*quater*).
Vale lo stesso anche per le S.r.l.?

MORTE DEL SOCIO, TRASFERIMENTO QUOTA, LIMITAZIONI

ALCUNI CHIARIMENTI PRELIMINARI SULLA TRASFERIBILITÀ DELLA QUOTA DI SRL

- Secondo l'art. 2469 c.c., l'atto costitutivo di una srl può radicalmente escludere o anche solo limitare il trasferimento delle quote;
- Se nulla viene detto nello statuto, vige il principio di libera circolabilità delle partecipazioni (*inter vivos o mortis causa*) *

*NB: Tribunale Ancona Sez. spec. Impresa, 04/02/2021, n.158: «E' lecito e perciò valido il contratto con cui un socio conceda in locazione o in comodato la quota di partecipazione societaria di sua proprietà, sia pure limitatamente ai rapporti tra soci».

L'ART. 2469 C.C.

- *«Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. [11]. Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato».*

SULLA TRASMISSIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI DI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

- La morte di un socio di una s.r.l. determina lo scioglimento del rapporto tra il socio defunto e la società;
- L'art. 2469 c.c. prevede che le relative partecipazioni siano liberamente trasmissibili per atto tra vivi (mediante cessione delle quote) ma anche a causa di morte del socio;
- Ove non impedito, gli eredi del *de cuius* – socio di una s.r.l. – succedono al socio subentrando nella titolarità della sua partecipazione;
- Di può aprire un caso di «comunione» nella quota.

LIMITAZIONI ALLA TRASFERIBILITÀ E ... CIÒ CHE ACCADE ORDINARIAMENTE

- SRL: tipo societario che, tra le società di capitali, esalta l'*intuitus personae*. Emblematica la possibile intrasferibilità delle quote;
- Ipotesi da vagliare nella redazione dello statuto: previsioni che limitano, in tutto o in parte, la trasmissibilità delle quote societarie (prelazione, gradimento, prel.+ grad., etc.);
- Razionale economico sottostante: i fondatori preferiscono evitare l'ingresso di estranei in una società «massimamente chiusa» (anche gli eredi del socio defunto? Sì!), impedendo agli stessi di divenire titolari della partecipazione
- Nota (breve) sulle consuete riflessioni in sede di redazione della clausola sulla prelazione

CONTINUA SULLE LIMITAZIONI ALLA TRASFERIBILITÀ: “INTRASFERIBILITÀ”, “GRADIMENTO”, “CONSOLIDAZIONE”, “OBBLIGO DI ACQUISTO”

➤ Clausole statutarie possibili:

- intrasferibilità assoluta delle quote di partecipazione della società;
- trasferibilità delle quote agli eredi del socio defunto ma subordinata al gradimento da parte di organi sociali, di soci o di terzi, cd. «clausola di gradimento»;
- trasferibilità condizionata al possesso di determinati requisiti soggettivi;
- consolidazione (= accrescimento) della quota di partecipazione del socio defunto in capo ai soci superstiti, cd. «clausola di consolidazione», «pura» o «impura»;
- obbligo di acquisto della quota del socio defunto da parte dei soci superstiti;
- opzione di acquisto della quota del socio defunto a favore dei soci superstiti;

SULLA LEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA DI INCEDIBILITÀ ASSOLUTA E SULLA NECESSITÀ DI GRADIMENTO: CONDIZIONI

- Principio ormai consolidato: la clausola di gradimento e, in generale, le clausole che impediscono il trasferimento di partecipazioni *mortis causa*, sono legittime **a patto di garantire agli eredi del *de cuius* il diritto ad ottenere il corrispettivo del valore della quota non trasferita;**
- Corte d'Appello, Torino, 19/01/2001. «*Stante la formulazione dell'art. 2469 c.c., il quale consente la previsione statutaria della assoluta incedibilità delle partecipazioni, è da ritenere ammissibile la previsione della necessità del gradimento degli altri soci per l'efficacia della cessione di quote a favore di un soggetto estraneo alla compagine sociale, e ciò anche in assenza di oneri di motivazione e di termini perentori entro i quali esprimere o negare il consenso*»).

SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA DI CONSOLIDAZIONE “PURA”

- Prevede l'accrescimento della quota a favore degli altri soci superstiti senza l'obbligo di liquidare gli eredi del socio defunto
- È considerata **invalida** per violazione del divieto di patti successori

SULLA CLAUSOLA DI CONSOLIDAZIONE “IMPURA”

- È la clausola «*In forza della quale la morte di un socio provoca senz'altro la cessazione del rapporto sociale a lui relativo e l'accrescimento proporzionale della partecipazione degli altri soci, con esclusione sin da principio di ogni eventualità di subentro in società degli eredi del defunto. ... valida, ma solo a condizione che essa preveda l'attribuzione agli eredi di una somma pari al valore di liquidazione della quota (Cass. 16 aprile 1975, n. 1434)*», cfr. Cass. 12 febbraio 2010, n. 3345*
- Non costituisce patto successorio perché non è atto unilaterale *mortis causa* ma un negozio plurilaterale di liquidazione di una quota societaria, che ha effetto immediato anche se sospensivamente condizionato alla morte del socio (i.e., *tempore mortis*)**. Dunque, la successione (del valore della quota) avviene pur sempre sulla base della legge, o del testamento, e non trova limiti nello statuto

* Dunque, è opportuno che lo statuto contenga la previsione *esplicita* della liquidazione agli eredi della partecipazione del socio

** La morte non è vista come evento causale per l'avverarsi della consolidazione ma come un accadimento meramente temporale e accidentale: Corte d'Appello di Bologna, decreto 23 ottobre 1996, in *Le Società*, 1997, 414 ss.

UNA VARIANTE DELLA CLAUSOLA DI CONSOLIDAZIONE IMPURA

- *«In caso di morte di un socio, i rimanenti avranno facoltà di rendersi acquirenti della quota del defunto dietro pagamento di un prezzo da determinarsi in base alle risultanze dell'ultimo bilancio e tenuto conto dell'avviamento dell'azienda sociale».* (Cass 12/02/2010, n. 3345).
- Questa clausola non ricollega direttamente alla morte del socio l'attribuzione ai soci superstiti della quota di partecipazione del defunto, ma consente che questa entri inizialmente nel patrimonio degli eredi, pur se connotata da un limite di trasferibilità dipendente dalla facoltà degli altri soci di acquisirla, in seguito, esercitando il diritto di opzione loro concesso in tal caso dallo statuto sociale

L'INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO DI TRANSITION S.R.L.

CLAUSOLA DI CONSOLIDAZIONE O DI GRADIMENTO?

- *«Nel caso di morte di un Socio, se gli altri Soci non acconsentono alla continuazione con gli eredi, si procederà con lo scioglimento del rapporto sociale e la liquidazione della quota agli stessi. Agli eredi del Socio defunto spetta il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato. A tal fine, l'Organo Amministrativo procede a determinarlo tenendo conto – qualora siano trascorsi almeno (due) anni dall'inizio dell'attività sociale – anche dell'avviamento. Il rimborso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla morte»*
- È clausola di mero gradimento perché
 - non prevede l'intrasferibilità assoluta *mortis causa* delle quote;
 - non ricollega automaticamente alla morte del socio l'attribuzione ai soci superstiti della quota del *de cuius*;
 - si limita a condizionare tale eventualità al gradimento dei soci superstiti.

E IL DIRITTO DI CREDITO DEGLI EREDI?

- Gli eredi di Paolo hanno un diritto alla liquidazione del valore della quota non trasferibile loro *mortis causa* a seguito del mancato gradimento;
- Lo statuto di Transition S.r.l. è silente circa le modalità e la procedura di liquidazione della quota agli eredi;*
- *Ergo*: occorre integrare la disciplina statutaria con le disposizioni codicistiche, *in primis* con gli artt. 2469 e 2473.

* Si ricordi come lo statuto di T. si limiti a sancire che, dopo la morte del socio, a seguito del mancato gradimento verso gli eredi, «*si procederà con lo scioglimento del rapporto sociale e la liquidazione della quota agli stessi*».

ANCORA SULL'ART. 2469 DEL CODICE CIVILE

- Dispone che, qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte,
 - il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso* ai sensi dell'articolo 2473;
 - In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

*NB: non è “recesso” in senso tecnico, ma una decisione degli eredi che deve avvenire *secondo le modalità e le procedure di attuazione del recesso del socio ex art. 2473 c.c.*

CONTINUA: L'ART. 2473, COMMI 3 E 4, C.C.

- *«3. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.*
- *4. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione».*

IL RIMBORSO DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 2473 C.C.

- Gli eredi devono ricevere un importo calcolato «in proporzione del patrimonio sociale» e «determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento» (non della dichiarazione di recesso, ma) della comunicazione del mancato gradimento;
- Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del mancato gradimento;
- Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi;
- Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

I RESIDUI DUBBI

- Fino al momento della liquidazione gli eredi vanno iscritti in libro soci? *
- E possono, fino a che non sono stati liquidati, esercitare i diritti sociali?*
- Le partecipazioni del socio defunto devono essere prioritariamente liquidate dai soci superstiti, proporzionalmente alle quote da essi detenute, o tale modalità di liquidazione non è tassativa e il rimborso può essere fatto dalla società mediante l'utilizzo di riserve disponibili ed eventuale riduzione del capitale sociale?
- E come possono le partecipazioni essere “trasferite” dagli eredi che non ne sono divenuti proprietari? *

**Consiglio notarile del Triveneto, Massima n. l.l.24, 1° pubbl. 9/05: «Nel caso in cui lo statuto preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni a causa di morte, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, agli eredi non spetta il diritto di essere iscritti nel libro soci ma spetta comunque la titolarità delle partecipazioni finalizzata alla loro liquidazione. Nell'ipotesi che i soci superstiti decidano di mettere in liquidazione volontaria la società, agli eredi, che non possono essere iscritti nel libro soci e quindi esercitare i diritti sociali relativi alla fase di liquidazione, continua a spettare il diritto al rimborso della partecipazione secondo il valore della stessa al momento della morte del socio loro dante causa e non secondo le risultanze del bilancio finale di liquidazione».*

ANCORA SUL CONTRASTO TRA SOCI E IL CRITERIO DI SOLUZIONE

➤ Si contrappongono

- l'interesse sociale alla tutela dell'integrità del capitale sociale, e
- l'interesse dei soci superstiti alla conservazione del rapporto proporzionale tra le partecipazioni degli stessi.

➤ Il criterio di soluzione: sta nello statuto. In caso di lacuna: nella normativa suppletiva del c.c.

➤ Lo statuto di Transition:

- non prevede espressamente un diritto di prelazione sull'inoptato in caso di morte di un socio, e nulla dice – sempre espressamente – sulle specifiche modalità e procedure di liquidazione della quota degli eredi a norma dell'art. 24.

RISPOSTA AL QUESITO E “TATTICA” SOCIETARIA

SULLO STATUTO DI TRANSITION

- L'art. 24 nulla dice. Altre disposizioni statutarie? Vanno controllate le disposizioni – se esistenti – che facciamo emergere una volontà dei soci fondatori di prediligere, sopra ogni altro interesse, quello alla tutela dell'integrità del capitale sociale. Ad es.:
- Art. 6: «Su richiesta dell'Organo Amministrativo, i Soci, anche non in proporzione alle rispettive quote sociali, potranno effettuare versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi». (esprime l'interesse ad una corretta e adeguata patrimonializzazione di Transition S.r.l. da ottenersi anche per il tramite di versamenti in conto capitale dai soci finanche non proporzionali rispetto alle partecipazioni degli stessi)
 - Art. 12: «In mancanza di gradimento al trasferimento della partecipazione ad un terzo, il Socio proponente può ritirare la proposta oppure alienare la propria quota ai Soci che abbiano manifestato, in forma scritta, interesse all'acquisto della quota, o recedere dalla società» (la norma sembrerebbe prevedere un ordine di scelta tassativo per il socio alienante che non abbia ottenuto il gradimento all'alienazione privilegiando la cessione al recesso)
 - Ai sensi dell'art. 12: «[...] nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Socio, la partecipazione offerta spetterà ai Soci interessati in proporzione alle partecipazioni possedute da ognuno di essi; d) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci che, viceversa, intendono valersene» (Tale disposto prevede che, in caso di alienazione a terzi e di mancato esercizio della stessa ad opera di uno o più soci, si attui un accrescimento automatico e proporzionale della prelazione degli optanti. Così letta, essa manifesta la minor importanza, per i soci fondatori, del principio di proporzionalità rispetto ad un altro principio rilevante, quale quello a mantenere “chiusa” la società).

E SE L'INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO NON È DECISIVA?

Si deve guardare l'art. 2473 c.c.. Due tesi

- La tesi favorevole a Gianni è quella maggioritaria: l'ordine di rimborso del socio di cui all'art. 2473, quarto comma, c.c., è tassativo e, pertanto, nel silenzio dello statuto, la liquidazione della quota degli eredi del socio defunto dovrà avvenire in via principale ad opera dei soci;*
 - Qualora questi non intendano acquistare quella quota, essa dovrà essere offerta a un terzo concordemente individuato dai soci stessi e, *solo in via ulteriormente subordinata*, la liquidazione dovrà essere effettuata dalla società attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili e, eventualmente, mediante la riduzione del capitale.
- La tesi favorevole a Marco e Andrea (NB: la maggioranza) è minoritaria: la locuzione «*anche mediante acquisto degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni*» esprime il carattere meramente eventuale della liquidazione ad opera dei soci, cosicché essa non dovrebbe considerarsi come necessariamente prioritaria rispetto alla liquidazione delle partecipazioni da parte della società;

*Cfr. Tribunale di Isernia, 30 marzo 2007, in www.dejure.it (in senso conforme, anche Tribunale di Roma, 14 marzo 2018, in www.dejure.it): «*per entrambi i tipi di società di capitale è prevista una graduazione preferenziale successiva che mira a tutelare, da una parte, l'interesse dei soci non recedenti a non vedere ampliata la compagine societaria, dall'altro, l'interesse dei creditori a conservare l'integrità del capitale sociale [...] È evidente l'ordine logico e cronologico seguito dal legislatore, se solo si pone attenzione alla terminologia adoperata da quest'ultimo nel penultimo comma dell'art. 2473 c.c. ("qualora ciò non avvenga"; "in mancanza"; "qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso")*».

E SUL DIRITTO DI PRELAZIONE SULL'INOPTATO?

- Tesi a favore della concessione:
 - evita l'utilizzo di risorse societarie – siano esse riserve o capitale sociale – per il rimborso del recedente;
 - l'art. 2473 usa la locuzione «*acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni*» lega il principio di proporzionalità all'ipotesi in cui più soci concorrano all'acquisto della partecipazione del recedente. Per contro, in caso di mancato concorso, richieste di acquisto anche non proporzionali possono e debbono essere soddisfatte;
- Tesi contraria alla concessione:
 - manca una previsione legislativa circa la possibilità di acquistare la quota rimasta inoptata, a differenza di quanto previsto espressamente dall'art. 2437-*quater*, terzo comma, c.c. per le S.p.A.;
 - il socio ha diritto al mantenimento del rapporto di proporzionalità che intercorre fra la propria e le altre partecipazioni diritto che, invero, non sembra essere generalmente riconosciuto *ex lege*.

“TATTICA” SOCIETARIA

- Se si difendono le ragioni di Gianni, potrebbe essere utile:
 - comunicare all’organo amministrativo della società, agli eredi del socio defunto e agli altri soci, l’intenzione di procedere a liquidare gli eredi proporzionalmente alla propria partecipazione, e, comunque, nella massima misura possibile in caso di mancato acquisto proporzionale, a norma dell’art. 2473 c.c., ad opera di uno o più degli altri soci;
 - richiedere ai soci superstiti di comunicare, entro un termine congruo, la loro eventuale volontà di procedere alla liquidazione delle quote del de cuius;
 - procedere a tali comunicazioni, nel silenzio dello statuto e degli altri soci, solo *in limine* rispetto al termine previsto per la liquidazione degli eredi – nel rispetto degli obblighi di correttezza, in ogni caso - così da:
 - imporre di prendere decisioni in un tempo non eccessivamente dilatato;
 - impedire l’adozione di delibere assembleari potenzialmente di segno contrario (i.e. che prevedano la liquidazione ad opera della società);
 - «costringere» l’organo amministrativo, in assenza di indicazioni assembleari, a prendere una posizione in poco tempo, assumendosene la responsabilità.

ANCORA SULLA “TATTICA” SOCIETARIA

- Se si difendono le ragioni di Marco e Andrea, potrebbe essere utile:
 - ✓ chiedere immediatamente la convocazione dell’assemblea all’organo amministrativo con all’ordine del giorno le modalità di liquidazione degli eredi del *de cuius*;
 - ✓ *Votare favorevolmente* alla liquidazione degli eredi ad opera della società*, così da:
 - ottenere una delibera immediatamente eseguibile (seppur di incerta validità in quanto per la deroga all’ordine previsto dall’art. 2473 c.c., in assenza di previsioni statutarie, potrebbe essere necessaria l’unanimità o, quanto meno, le maggioranze previste per la modifica dello statuto);
 - facilitare e velocizzare l’attività dell’organo amministrativo, alleviandone la responsabilità;
 - portare la minoranza ad affrontare l via giudiziaria, impugnando la delibera ed ottenendo, nel frattempo, il risultato voluto (salve sospensioni cautelari della delibera stessa).

* N.B. la partecipazione del socio defunto dovrebbe comunque essere computata nel calcolo dei quorum deliberativi e, quindi, la delibera dovrebbe ritenersi validamente assunta qualora il voto favorevole degli altri soci consenta di raggiungere le maggioranze prescritte dalla legge o dallo statuto.

QUESITO DI CONTROLLO

Nello statuto di una s.r.l. è possibile prevedere clausole di consolidamento impure.

Rispondere vero o falso nella chat di Zoom.

7. Q&A

GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE!

Le slides saranno disponibili su www.studiodepoli.eu

Ci vediamo venerdì 15 ottobre alle 14.30, per discutere di
*Caratteristiche dei beni sociali e compravendita di
partecipazioni sociali*

